



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

DI IGIENE

Approvato con deliberazioni di C.C.:
n. 120 del 29.11.1962
n. 148 del 29.10.1992

In parte abrogato con deliberazione di C.C. n. 154 dell'11.12.2000 che ha approvato il *Regolamento locale di igiene degli alimenti e delle bevande*

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITA' SANITARIA COMUNALE

Art. 1

Autorità ed organi sanitari

Il Sindaco è l'autorità sanitaria del Comune.

Alla tutela della sanità pubblica ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti ed altre disposizioni in materia igienico-sanitaria, nel territorio comunale, provvede l'Ufficiale Sanitario.

Art. 2

Tenuta dei registri delle professioni ed arti sanitarie e delle attività sottoposte a vigilanza

A norma delle vigenti disposizioni di legge gli uffici comunali provvedono alla tenuta dei seguenti registri:

- 1) degli esercenti le professioni sanitarie;
- 2) degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie, anche se temporaneamente esercitate;
- 3) degli esercenti le arti ausiliarie alle professioni ausiliarie;
- 4) delle esercenti il baliatico;
- 5) dei negozianti e fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande;
- 6) dei barbieri, dei parrucchieri, manicure, pedicure e similari;
- 7) del personale addetto agli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, laboratori, depositi e spacci di qualsiasi genere di sostanze alimentari e bevande;
- 8) del personale addetto alla produzione e commercio del latte;
- 9) dei panettieri, pastai e pasticceri;
- 10) dei pareri emessi dall'Ufficiale Sanitario sui progetti di nuove costruzioni;
- 11) degli alberghi, pensioni, locande, affittacamere e simili;
- 12) delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie e delle vaccinazioni antipoliomelitiche
- 13) delle denunce di malattie infettive.

Art. 3

L'Ufficiale Sanitario

L'Ufficiale Sanitario, oltre a quanto è obbligato dal T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27-7-1934, n. 1265 e sue successive modificazioni, nonchè dalle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia deve:

- a) vigilare sull'applicazione del presente regolamento e sull'osservanza di quanto sia ordinato dal Sindaco in materia sanitaria e di igiene e tenerne informato il medico provinciale;
- b) dirigere e sorvegliare i servizi municipali che hanno attinenza all'igiene e alla sanità;
- c) promuovere le denunce all'Autorità Giudiziaria delle contravvenzioni alle leggi, decreti e regolamenti sanitari;
- d) riferire al Sindaco su tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica del Comune e proporre i provvedimenti opportuni;
- e) vigilare su tutti i servizi sanitari comunali, sulla loro efficienza e regolare funzionamento;
- f) proporre al Sindaco, che provvederà in merito ai sensi dell'art. 22 del D. P. 10 giugno 1955 n. 854, agli orari di apertura e chiusura delle farmacie;
- g) osservare e far osservare le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 11.2.1961 n° 264.

CAPO II

ASSISTENZA MEDICO - CHIRURGICA – OSTETRICA E SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DI MEDICINALI AI POVERI

Art. 4

Assistenza ai poveri

A termine dell'art. 4 del T. U. delle leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265 il Comune provvede all'assistenza medico – sanitaria - ed ostetrica, alla somministrazione di medicinali per gli iscritti nell'elenco degli ammessi all'assistenza gratuita.

Art. 5

Condotte mediche ed ostetriche

Per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, il territorio comunale è diviso in condotte mediche e condotte ostetriche cui sono preposti medici-chirurghi condotti ed ostetriche condotte. Apposito regolamento redatto ed approvato in conformità dell'art. 2 della legge 15.2.1963 n° 151, determina il numero e le circoscrizioni delle condotte nonché i loro doveri e diritti e le relative norme di servizio.

Ogni medico chirurgo condotto ha l'obbligo della attenta vigilanza sulle condizioni igieniche della sua condotta e deve riferirne all'Ufficiale Sanitario.

Art. 6

Assistenza sanitaria

Il Comune ha l'obbligo di procedere alla formazione di uno speciale ed unico elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto il Comune è tenuto a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti. Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza gratuita sanitaria ed alla gratuita somministrazione dei medicinali sono fissate in apposito

regolamento, nel quale sono inoltre stabilite le modalità e le condizioni alle quali devono attenersi i farmacisti per tale esercizio.

CAPO III

SERVIZI DI VIGILANZA

Art. 7

Ispezioni sanitarie

Le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria sono fatte dall'Ufficiale Sanitario direttamente, il quale ha diritto al libero accesso negli esercizi, alberghi, stabilimenti di industrie alimentari, opifici e dovunque si compia lavoro in comune; nei teatri, cinematografi ed altri locali destinati a pubblici spettacoli ovvero riunioni, feste e divertimenti ed in ogni luogo nel quale si eserciti o si sospetta venga esercitata attività sottoposta a vigilanza sanitaria e che possa influire sull'igiene e sanità pubblica o sull'igiene del lavoro.

La vigilanza igienico-sanitaria viene svolta anche in ordine agli incombeni derivanti dalla applicazione delle leggi 30.4.1962 n. 283 e 26.2.1963 n. 441 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, colla procedura e gravami in esse previsti.

Art. 8

Verbale di contravvenzione

L'Ufficiale Sanitario, o il personale tecnico giurato alle sue dipendenze, quando vi siano motivi di contravvenzione, deve redigere apposito verbale, a termine delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 9

Sequestri e contravvenzione

Le sostanze oggetto di contravvenzione, quando occorra, sono sottoposte a sequestro, chiuse e sigillate con l'apposizione delle firme di chi redige il verbale e del contravventore.

Se questi si rifiuta di firmare se ne fa menzione nel verbale, indicandone i motivi addotti. Ove le cose sequestrate non possano essere asportate per essere date in consegna al cancelliere, a norma dell'art. 344 del Codice Procedura Penale, verrà nominato un custode, che potrà essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di conservare e presentare le cose ad ogni richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora le sostanze sequestrate siano putrefatte o in istato di incipiente putrefazione, avariate o invase da parassiti e non se ne possa permettere l'utilizzazione, è promosso d'urgenza l'ordine del Sindaco per la distribuzione a norma dell'art. 153 del T. U. 4-2-1814, n. 148.

Se le sostanze sequestrate non sono nocive, il pretore ne può ordinare la distribuzione agli istituti di beneficenza, quando non esistano speciali disposizioni legislative che dispongano diversamente.

Art. 10

Sostanze sospette e prelievo di campioni

Le sostanze sospette di essere nocive devono essere sottoposte a sequestro provvisorio e l'Autorità Comunale adotta le misure necessarie per impedire che siano smerciate.

Dalle sostanze da sottoporsi ad analisi, si preleva il numero dei campioni prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Di ogni prelevamento deve compilarsi apposito verbale, con le modalità previste dal regolamento approvato con R. D. L. 1-7-1926, n. 1361.

Tutti i campioni devono essere chiusi e suggellati ed uno di questi deve essere consegnato al proprietario detentore; nel caso che questi si rifiuti di riceverlo si fa constatare nel verbale.

Il proprietario stesso può, quando lo voglia, apporre i suggelli suoi e la sua firma nei campioni prelevati. Nel caso che questo si rifiuti di firmare, ne fa menzione nel verbale indicando le ragioni addotte.

Nel caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio con l'intervento di uno degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria menzionati dall'art. 221 del Codice Procedura Penale.

Art. 11

Risultati delle analisi e relativi provvedimenti

I campioni prelevati a norma dell'art. precedente debbono essere trasmessi al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi nel più breve tempo possibile.

L'Ufficiale Sanitario, in base alle relazioni di analisi emesse dal suddetto Laboratorio, giudica sulla nocività o meno delle sostanze analizzate e promuove i conseguenti provvedimenti di legge.

Ogni interessato può, dietro pagamento, avere copia della relazione con i risultati degli esami compiuti dal Laboratorio.

Art. 12

Ispezioni sui luoghi di provenienza delle sostanze alterate

Quando dalle analisi dei campioni sospetti, risulti che le sostanze siano alterate o adulterate, o comunque violino una vigente disposizione, come pure in tutti i casi nei quali l'Ufficio d'Igiene abbia notizia della vendita di prodotti alterati, falsificati o comunque nocivi, l'Ufficiale Sanitario procede immediatamente alla ispezione della fabbrica, del magazzino o dello spaccio da cui il rivenditore dichiara di aver acquistato le sostanze, se tale luogo si trovi nel territorio del Comune.

Qualora il luogo di provenienza sia fuori dal Comune, l'Ufficiale Sanitario, ne da avviso al Medico Provinciale per gli ulteriori provvedimenti.

L'ispezione e l'avviso suddetti devono farsi prima che sia comunicato alla persona interessata e all'Autorità Giudiziaria il risultato della analisi stessa.

CAPO IV

VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

Art. 13

Registrazione del titolo degli esercenti professioni sanitarie

I medici chirurghi, i veterinari, i farmacisti, le ostetriche, le assistenti sanitarie visitatrici, le infermiere diplomate, gli erboristi e gli addetti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che intendono esercitare anche temporaneamente nel Comune la loro professione, devono a' termine dell'art. 100 del T.U. delle leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265; dell'art. 65 del Regolamento generale 3-2-1901, n. 45; della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e dell'art. 3 del R.D. 31-1-1928, n. 1394 fare registrare il titolo all'Ufficio Comunale di Igiene, in ordine anche del disposto di cui all'art. 2 punto 3° del D.P.R. 11.2.1961 n. 264.

Sono eccettuati soltanto gli esercenti professioni sanitarie chiamati, in casi speciali contingenti, ad esercitare la loro professione presso privati.

E' fatto l'obbligo ai sanitari di apporre la propria firma in uno speciale registro, che gli uffici comunali terranno ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

L'esercente le arti ausiliarie delle professioni sanitarie è inoltre tenuto a presentare i certificati di nascita e penale (quest'ultimo di data non anteriore a tre mesi); di ciascuna registrazione va data notizia al Medico Provinciale.

L'esercente le arti ausiliarie delle professioni sanitarie proveniente da altro Comune deve, all'atto della registrazione del titolo, presentare un certificato del Sindaco del Comune di provenienza, attestante la cancellazione dal registro di quel Comune.

L'Ufficiale Sanitario denuncerà all'Autorità Giudiziaria chiunque eserciti abusivamente le professioni sopracitate, dandone comunicazione al Medico Provinciale.

Art. 14

Ambulatori

L'esercizio degli ambulatori medici e diagnostici, non costituenti lo studio personale e privato del medico, e quello degli ambulatori veterinari deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario del comune, per quanto di rispettiva competenza. Di ciascun provvedimento deve essere data comunicazione al Medico Provinciale entro otto giorni.

Art. 15

Licenza di commercio di presidi medico-chirurgici e di oggetti sanitari

La licenza di commercio per la vendita di presidi medico-chirurgici e di strumenti sanitari, apparecchi od altri prodotti speciali, non può essere rilasciata dal Sindaco a chi non abbia registrato il titolo di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e non preponga alla vendita altra persona autorizzata, esibendone il regolare titolo.

Art. 16

Registro degli aborti e dei parti

Ogni ostetrica deve annotare i parti e gli aborti in separati registri, che sono forniti dall'Autorità Sanitaria comunale, e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto

od ogni aborto al quale essa abbia assistito.

Entrambi i registri debbono essere presentati dall'ostetrica alla fine di ciascun mese (cioè il primo giorno feriale del mese successivo) all'Ufficiale Sanitario che vi appone il proprio visto. Alla fine di ciascun trimestre l'ostetrica consegna i due registri all'Ufficiale Sanitario, che trattiene il registro dei parti e trasmette quello degli aborti al Medico Provinciale.

Il contenuto del registro dei parti e di quello degli aborti deve rimanere segreto, salvo quanto è disposto dall'art. 5 della legge 23.6.1927, n. 1070.

Art. 17

Assistenza ai parti

Il parto deve essere assistito da un'ostetrica o da un medico-chirurgo e qualora per causa di forza maggiore ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore.

In ogni caso l'ostetrica o il medico chirurgo deve redigere certificato di assistenza, che deve essere presentato all'Ufficiale Sanitario, da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

Art. 18

Denunce di deformità e lesioni

I medici-chirurghi e le ostetriche che abbiano prestato assistenza durante il parto, devono denunciare al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario la nascita di ogni infante deforme entro 2 giorni.

Art. 19

Operazioni dell'arte sanitaria e vendita di presidi medico-chirurgici

Sono proibite sul suolo pubblico le operazioni relative all'arte sanitaria e la vendita di presidi medico-chirurgici, di strumenti, apparecchi o sostanze medicamentose, od annunziate come tali, tanto di uso esterno che interno.

Art. 20

Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria personale degli esercenti le professioni sanitarie e quella relativa agli ambulatori, diffuse a mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo, debbono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco a norma dell'art. 25 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854, sentito l'Ordine dei Medici e dei Veterinari e l'Ufficiale Sanitario od il Veterinario Comunale a seconda dei casi.

Alla medesima preventiva autorizzazione deve essere sottoposta anche la pubblicità degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

TITOLO SECONDO

IGIENE DEL SUOLO E DELLE ABITAZIONI

CAPO I

SUOLO PUBBLICO ED ACQUE SUPERFICIALI

Art. 21

Depositi di rifiuti sul suolo pubblico

Fermo quanto è disposto dai regolamenti speciali municipali per ciò che riguarda la nettezza stradale, è vietato di spargere o accumulare sul suolo pubblico immondizie, materiali putrescibili o qualsiasi materiale di rifiuto, lurido o nocivo.

I materiali di rifiuti suddetti debbono essere ammassati oltre 500 metri dall'aggregato urbano nei luoghi che l'Autorità Comunale indicherà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

La cernita e la lavorazione dei materiali di rifiuto non può farsi che nei luoghi di deposito, sempre previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria comunale. Nei depositi e nei luoghi di cernita e di utilizzazione delle immondizie e delle materie putrescibili deve attuarsi il trattamento obbligatorio contro le mosche e la sistematica derattizzazione.

Art. 22

Pulizia del suolo

La spazzatura delle strade e del suolo pubblico deve essere sempre fatta previo abbondante inaffiamento.

Tale disposizione deve osservarsi anche dai proprietari di stabili, botteghe, negozi ecc. che intendano eseguire per proprio conto la spazzatura del suolo pubblico prospiciente la loro proprietà e provvedere ad asportare le immondizie.

Essi debbono attenersi all'orario fissato dall'Autorità Comunale.

Lo scarico di legna o di carbone su suolo pubblico deve compiersi solamente con le opportune precauzioni, onde impedire il sollevamento della polvere. Alla fine delle operazioni deve essere applicata la più diligente pulizia del suolo previo abbondante inaffiamento.

Art. 23

Battitura e spolveratura oggetti

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato sbattere o spolverare qualsiasi oggetto di uso domestico.

Art. 24

Corsi d'acqua

Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonché nei fossi, non possono essere immesse che le acque meteoriche.

Resta perciò vietata l'immissione di acque nere o materiale derivante dagli sfioratori dei pozzi neri o da qualunque altro impianto di depurazione.

E' vietato lavare biancheria od altro nei canali che attraversano l'abitato ed in genere nelle acque luride od inquinate.

Art. 25

Gettito di materiale nei corsi d'acqua

Non è permesso gettare nei corsi d'acqua, o spandere o depositare lungo le loro sponde, materiali di rifiuto di qualsiasi genere.

Art. 26

Deflusso delle acque

Ferme le disposizioni della legge sulle acque, è vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi genere.

Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori o delle opere che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato primitivo o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

In caso di inadempimento o di ritardo, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ogni precauzione e ogni mezzo di disinfezione dovranno essere messi in atto, al fine di evitare la moltiplicazione degli insetti.

Non sono tollerate e devono essere prosciugate le acque nel territorio del Comune.

Art. 27

Concimazione e disinfezione con sostanze tossiche

Coloro che, a scopo agricolo, cospargono sul terreno sostanze tossiche di qualunque specie, sono tenuti a segnalare al pubblico tale operazione con appositi cartelli recanti la dicitura «terreno avvelenato».

CAPO II

SCUOLE

Art. 28

Igiene e salubrità delle scuole

Le scuole pubbliche, private, materne, elementari e medie, ed in genere tutti gli istituti di istruzione, debbono rispondere alle condizioni stabilite dal presente regolamento per l'igiene dell'abitato, oltre a quelle contenute nel D. P. R. 1 dicembre 1956, n. 1688.

L'apertura di scuole private, asili, convitti, corsi di preparazione ad esami, corsi di lingue, di arti e simili è condizionata all'attestato dell'Ufficiale Sanitario che comprovi l'idoneità e la salubrità dei locali. Tutte le scuole pubbliche e private, compresi gli asili d'infanzia, devono essere ispezionati dall'Ufficiale Sanitario, all'inizio di ciascun anno scolastico e durante questo

almeno una volta al mese o più spesso quando se ne presenti la necessità.

Le suppellettili di cui sono dotate le scuole, devono essere riconosciute idonee dall'Ufficiale Sanitario, ai fini dell'osservanza delle norme del D.P.R. 1 dicembre 1956, n. 1688 e successive modificazioni, in relazione agli speciali usi ai quali esse sono destinate.

L'Ufficiale Sanitario dovrà curare che i giochi ed il materiale didattico vengano sottoposti a corretta disinfezione almeno una volta all'anno ed anche più frequentemente, quando particolari condizioni epidemiche lo richiedano.

Nell'ambito degli edifici scolastici è vietata la detenzione di animali di qualunque specie.

Art. 29

Latrine

Le latrine e gli orinatoi devono essere soggetti a speciali cure perchè non occasionino pericoli o molestie alla scolaresca e devono essere quotidianamente disinfettati.

E' vietato l'uso dei vasi alla turca; ogni vaso di orinatoio o di latrina sarà provvisto di proprio sifone.

Art. 30

Lavatoi ed acqua potabile

Le scuole devono essere largamente dotate di acque salubri per la pulizia ed il dissetamento degli scolari.

Le fontanelle per uso potabile degli scolari devono essere costruite in modo da impedire ogni contatto delle labbra con il punto di uscita dell'acqua.

Art. 31

Casi di malattie diffusibili

Nei casi di sviluppo nel Comune di malattie infettive diffusibili le ispezioni alle scuole diverranno più frequenti; saranno date dall'Ufficiale Sanitario ai maestri e alle maestre istruzioni verbali per riconoscere i primi sintomi della malattia, ove tendesse a diffondersi, affinché possano far ricondurre al proprio domicilio i bambini che, ammalati, si fossero recati a scuola,

Art. 32

Vaccinazione

Per l'ammissione alle scuole o a qualsiasi altra collettività infantile è obbligatorio presentare i certificati di avvenuta vaccinazione antivaaiolosa ed antidifterica nonché quello di rivaccinazione antivaaiolosa all'ottavo anno di età.

E' altresì obbligatorio produrre il certificato di subita vaccinazione antipoliomielitica, ovvero esplicita dichiarazione scritta del padre del minore o di chi ne esercita la patria potestà, dalla quale risulti la volontaria rinuncia a tale pratica profilattica.

Art. 33

Ordine di chiusura delle scuole

Quando vi sia fondato timore che le scuole possano essere mezzo di diffusione di malattie contagiose, esse saranno chiuse con ordinanza del Sindaco su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, per il tempo che si reputerà strettamente necessario per arrestare l'epidemia. Il Sindaco ne riferirà all'Autorità Sanitaria Provinciale ed al Provveditore agli Studi.

Prima di riammettervi gli allievi, si procederà ad una accurata disinfezione generale dei banchi delle pareti, del pavimento e di tutti gli attrezzi scolastici.

CAPO III

ALBERGHI, ESERCIZI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO

Art. 34

Permesso del Sindaco

Salvo l'autorizzazione richiesta dalla legge di P. S., chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di pensioni, di locande ecc. deve ottenere una speciale autorizzazione dal Sindaco, che la rilascia su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

L'autorizzazione del Sindaco, di cui al primo comma del presente articolo, è prescritta altresì per gli affittacamere, per i ristoranti, le trattorie, le osterie, i caffè, le mescite e comunque per ogni esercizio autorizzato dalla P. S. a somministrare alimenti o bevande per la consumazione sul posto.

Art. 35

Latrine e bagni

Gli alberghi devono inoltre essere forniti di latrine, di gabinetto da bagno in numero corrispondente alle prescrizioni del R.D.L. 18.1.1937, n. 975, modificato con R.D. 5.9.1938, n. 1729 e con i pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino a 2 metri di altezza, di materiale lavabile ed impermeabile.

Art. 36

Biancheria ed arredamenti

La biancheria deve essere fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi; gli effetti lettereci ed i mobili devono essere conservati nella massima pulizia.

Art. 37

Personale

Il personale degli alberghi, delle pensioni, delle locande, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto alla visita presso l'Ufficio d'Igiene che rilascia l'apposita tessera sanitaria; le visite devono essere rinnovate annualmente; nella loro esecuzione l'ufficiale

Sanitario si avvarrà della collaborazione del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, del Dispensario Provinciale Antitubercolare e, ove occorra, di altri Enti sanitari a scopo di accertamento. Ogni visita annuale sarà notata sulla tessera.

E' fatto divieto ai proprietari e conduttori di alberghi, delle pensioni, delle locande di assumere personale sprovvisto della tessera sanitaria, la quale è obbligatoria anche per i proprietari e conduttori medesimi, nonchè per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio anche temporaneo negli esercizi suddetti.

L'Ufficiale Sanitario deve eseguire o far eseguire frequenti visite agli alberghi, alle pensioni o alle locande e provvedere all'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive.

Art. 38

Requisiti degli esercizi pubblici e dei locali di riunione

I teatri, i cinematografi, i caffè, i circoli, le birrerie, le osterie, le trattorie ed in genere tutti i luoghi destinati a riunione di persone debbono essere ben aerati ed illuminati e provvisti di numero adeguato di lavandini, di orinatoi, e di latrine.

Nei locali di pubblico spettacolo, che non dispongano, di impianto di condizionamento ritenuto idoneo ad assicurare condizioni igieniche ambientali, negli intervalli degli spettacoli deve provvedersi alla ventilazione aprendo contemporaneamente porte e finestre per la determinazione di correnti d'aria e facendo funzionare tutti gli impianti installati per tale scopo (ventilatori, aspiratori, depuratori d'aria).

Nella stagione fredda, però, devono essere evitati i repentini raffreddamenti dei locali.

Art. 39

Pulizia e disinfezione dei locali di pubblico ritrovo

I locali di pubblico ritrovo devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di pulizia, mediante spazzatura umida da compiersi giornalmente. Almeno due giorni per settimana i pavimenti dei locali suddetti devono essere accuratamente puliti con segatura o stracci imbevuti di idonea soluzione disinfettante.

I pavimenti, le pareti ed il mobilio devono essere tenuti costantemente in perfetta pulizia. Dovrà provvedersi annualmente alla imbiancatura delle pareti ed al trattamento con prodotti disinfettanti riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

Uguale disinfezione deve essere richiesta preventivamente ogni qualvolta si intenda adibire le sale a spettacoli destinati a bambini.

Art. 40

Lavatura delle stoviglie nei pubblici esercizi

Le trattorie, i caffè e gli spacci di vini e di liquori da consumarsi in luogo debbono essere provvisti di rubinetto di acqua potabile corrente per la lavatura dei bicchieri, delle tazze da caffè, dei cucchiaini, dei piatti ecc., con vaschette sottostanti munite di solo scarico a fondo, che dovrà rimanere costantemente aperto.

Le stoviglie dovranno essere sottoposte oltre che ad una efficiente lavatura, ad un trattamento idoneo ad assicurare una corretta disinfezione.

Art. 41

Chiusura di esercizi pubblici

Qualora le condizioni dei locali e degli alberghi, delle pensioni, delle locande, delle osterie ecc., non corrispondano ai requisiti voluti ed il conduttore non si presti alla esecuzione dei lavori necessari, il Sindaco può ordinare la chiusura sentito l'Ufficiale Sanitario. Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al Prefetto, che decide sentito il Medico Provinciale.

CAPO IV

COSTRUZIONI EDILIZIE

Art. 42

Autorizzazione per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione o modificazione di edifici esistenti

Nessuna nuova costruzione può essere iniziata senza l'autorizzazione del Sindaco, che deve sentire il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia e quando occorra, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le domande devono essere accompagnate dal progetto, con i disegni in duplice copia da cui dovrà risultare la distribuzione degli ambienti, con notizie intorno alla costituzione del terreno su cui si intende fabbricare ed alla falda acqua di esso, nonché quanto riguarda:

- a) i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condotta;
- b) le latrine, i pozzi ed i condotti neri;
- c) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

L'Autorità Sanitaria comunale ha il dovere di vigilare sull'esecuzione dei lavori per assicurarne la corrispondenza ai criteri ed alle norme dell'igiene.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrate da quelle del regolamento edilizio comunale.

Sono soggetti inoltre a preventiva approvazione da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco tutti i progetti per nuove costruzioni civili, eccedenti i tre piani fuori terra e tutti i fabbricati a carattere industriale.

Le costruzioni stesse, ad eccezione delle abitazioni civili ad altezza inferiore a m. 24 in gronda, sono poi soggette anche al collaudo da parte del medesimo Comando dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

Art. 43

Autorizzazione del Sindaco

Gli edifici o parti di essi indicati nell'art. precedente, non possono essere abitati od usati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concederà quando l'Ufficiale Sanitario, previa ispezione propria o di un suo delegato, avrà certificato che i lavori sono stati eseguiti, dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità al progetto approvato, che i muri siano

convenientemente prosciugati e che non esistano altre cause di insalubrità per coloro che dovranno abitare od usare i locali e per l'igiene del suolo e dell'abitato in genere.

Art. 44

Registro dei pareri igienici sulle costruzioni

Presso gli uffici comunali sarà tenuto un registro sul quale, di ogni progetto esaminato, debbono risultare i seguenti dati:

- 1) Data di presentazione del progetto;
- 2) nominativo dell'Ente o del privato, proprietario del costruendo nuovo edificio;
- 3) nominativo del progettista;
- 4) parere motivato dell'Ufficiale Sanitario;
- 5) parere della Commissione Edilizia;
- 6) data del visto del Sindaco sul progetto;
- 7) data e risultato della visita effettuata dall'Ufficiale Sanitario per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità.

CAPO V

DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI E MATERIALE DA COSTRUZIONE

Art. 45

Permesso di demolizione di fabbricato

Prima di procedere alla demolizione di un fabbricato o di parte di esso, deve essere presentata domanda al Sindaco, per ottenere il relativo permesso.

Durante la demolizione si dovrà procedere a frequenti inaffiamenti, si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polvere ed il materiale dovrà essere sollecitamente trasportato negli appositi luoghi di scarico.

I pozzi neri dovranno essere preventivamente vuotati e disinfettati, così pure gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

Art. 46

Impiego di materiale di demolizione

Per la costruzione di nuovi edifici sarà vietato l'impiego di materiale proveniente da demolizione di vecchie pareti e da vecchi pavimenti salnitri od inquinati come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non puliti.

E' pure proibito l'uso di materiali troppo igroscopici.

Art. 47

Precauzioni per costruzioni e demolizioni

In ogni lavoro di costruzione o di demolizione si devono prendere tutte le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza e la incolumità delle persone.

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe chiuse o di idonei recipienti al fine di evitare l'eccessivo sollevamento di polvere.

I restauri di qualsiasi genere di fabbricati prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico potranno effettuarsi solamente previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.

Durante la demolizione o la costruzione di edifici, il costruttore od il proprietario dovranno provvedere ad un conveniente servizio di latrine per gli operai.

Le latrine provvisorie per uso degli operai nei cantieri edili devono essere costruite in modo da non offendere il decoro e l'igiene ambientale e devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre latrine nell'interno del costruendo fabbricato.

CAPO VI

LOCALI DI ABITAZIONE

Art. 48

Locali sotterranei

E' vietato adibire ad uso di abitazione i locali che sono, anche solo parzialmente, sotterranei e così pure le botteghe ed i retrobottega.

E' facoltà del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, di autorizzare l'abitabilità dei locali seminterrati, qualora possiedano i seguenti requisiti:

- a) altezza minima tra il pavimento ed il soffitto m. 3,40;
- b) sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano dei marciapiedi o dal livello del cortile;
- c) fognature ed intercapedine ventilata larga non meno di cm. 150 intorno ai muri esterni a partire dal terreno del cortile o della strada;
- d) vespaio ventilato sotto il pavimento, di un'altezza minima di m. 0,40;
- e) vani di finestre di una superficie minima di aria e di luce pari a 1/10 della superficie del vano.

I locali sotterranei adibiti a deposito di combustibili dovranno essere sufficientemente aerati e non avere diretta comunicazione con locali di abitazione.

E' vietata l'emissione di vapori, pulviscoli e gas dalle aperture che danno aria a locali sotterranei.

Art. 49

Locali a piano terreno

Tutti i locali a piano terreno destinati ad abitazione debbono essere più elevati dal suolo circostante almeno per cm. 40.

Devono inoltre essere provvisti di sotterranei e, in mancanza di essi, di vespaio dell'altezza minima di cm. 40.

I vespai devono essere riempiti di ghiaia, scorie e materiali simili ed avere le aperture di ventilazione protette in modo da impedire la penetrazione degli insetti, topi ed altri animali.

Art. 50

Altezza degli ambienti

L'altezza minima degli ambienti destinati ad abitazione deve essere di m. 3,50 per i piani superiori al pianterreno e di m. 3 per gli altri piani.

Art. 51

Sottotetti - Coperture - Abbaini

I granai ed i sottotetti sovrastanti a locali di abitazione devono essere aerati con convenienti aperture ed il solaio che li separa dai locali di abitazione deve avere un adeguato grado di coibenza.

I sottotetti di abitazioni devono essere sempre provvisti di controtetto con strato di aria interposto per difendere gli ambienti da influenze atmosferiche.

Tale strato d'aria dovrà sempre esistere qualunque sia il sistema di copertura della casa ed avere uno spessore non inferiore a cm. 15.

Sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno a 1/15 della superficie del pavimento.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà autorizzare l'eliminazione della camera d'aria quando vengano adoperati materiali costruttivi aventi speciali proprietà di coibenza.

Art. 52

Ampiezza delle finestre

Tutti gli ambienti per abitazione devono essere abbondantemente aerati ed illuminati e comunicare almeno con una finestra, direttamente con l'esterno.

Le finestre devono avere una superficie non inferiore a 1/10 di quella del pavimento. Per le soffitte è tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di 1/12 della superficie del pavimento e, quando l'ambiente abbia una finestra sola, non minore di mq. 1,50.

Art. 53

Superficie e cubatura dei locali

Non possono costruirsi locali ad uso di abitazione, ossia di dimora permanente ed abituale diurna e notturna di persone, se non in quanto misurino in pianta almeno mq. 12, con tolleranza per le cucine che, a giudizio del Sindaco, abbiano disposizione e forme tali da escludere l'uso della permanenza prolungata di persone.

I locali anche nelle case preesistenti non possono, a giudizio del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, essere adibiti a dimora temporanea o permanente, diurna o notturna di persone, se non siano sufficientemente asciutti, illuminati e ventilati dall'esterno in relazione alla loro utilizzazione, e non possono essere adibiti alla dimora di un numero di persone sproporzionato alla loro capacità.

Il Sindaco potrà dichiarare l'inabitabilità o ingiungere, quando ve ne sia la possibilità, le opportune riforme, o determinate destinazioni, dei locali che non soddisfino alle condizioni sopra specificate.

Art. 54

Manutenzione e pulizia locali

I locali di abitazione devono essere costantemente conservati in buono stato di manutenzione e pulizia.

E' fatto obbligo ai proprietari di immobili di mantenere in stato di efficienza il tetto dell'edificio, gl'infissi esterni e le parti dello stabile di uso comune.

Art. 55

Cucine - Camini e fumaioli

Ogni appartamento ad uso di abitazione deve comprendere almeno un locale adibito a cucina. I focolari devono essere impiantati sopra volte in muratura o sopra materiali combustibili. Tutte le cucine, siano esse alimentate con combustibile solido, liquido o gassoso, nonché le cucine elettriche, debbono essere provviste di cappa, che conduca i vapori ed i prodotti della combustione a canna naturale prolungata sino al tetto e terminanti con solidi fumaioli costruiti a regola d'arte, i quali debbono sporgere dalla copertura almeno 1 metro, salvo elevarsi a maggiore altezza quando ciò sia necessario, a giudizio del Comune, perché le esalazioni ed il fumo non abbiano ad arrecare danno o molestia o pericolo agli edifici vicini.

I fumaioli delle case, sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno superare di almeno 60 cm. il tetto del fabbricato attiguo più alto.

Art. 56

Canne fumarie

Gli apparecchi di riscaldamento, le stufe, i caminetti, le cucine economiche e simili debbono essere convenientemente distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile.

Ogni focolare o cucine di qualsiasi tipo deve avere una canna propria ed indipendente dalle altre, la quale si prolunghi oltre il tetto.

E' vietato inserire stufe, fornelli da cucina, caldaie di riscaldamento centrale, scaldabagni ecc. sopra un condotto già impiegato alla evacuazione dei prodotti di altro focolare.

I proprietari o gli inquilini dovranno curare la pulizia periodica di tutti i camini.

Art. 57

Numero delle latrine

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine, opportunamente collocate, e precisamente almeno una per alloggio; anche se costituito di un solo locale.

I locali destinati a dormitori per più persone, o a convitti, educandati, locande e simili, anche negli edifici esistenti, avranno almeno una latrina regolamentare per ogni 20 persone, separata per gli uomini e per le donne.

Art. 58

Dimensioni

Gli ambienti di latrina debbono avere dimensioni planimetriche di almeno mq. 1,20 col lato minimo di almeno m. 0,90.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti delle latrine, anche nelle case esistenti, almeno fino all'altezza di mq. 1,60, devono essere fatti con materiale impermeabile liscio alla superficie e di facile lavatura.

Le pareti divisorie delle latrine con altri locali non devono avere uno spessore inferiore a m. 0,12 se fatte in muratura di cotto, e di metri 0,06 se di calcestruzzo.

Le latrine, anche se in luoghi aperti, devono avere pareti d'altezza di almeno m. 2,20 ed essere munite di uscio.

Art. 59

Illuminazione

Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno metri 1,00 quando prospettano verso cortili chiusi. Le latrine non devono aprirsi direttamente nella cucina o in altre camere di abitazione.

Anche nelle case preesistenti, le latrine, l'illuminazione e la ventilazione devono essere riconosciute sufficienti, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 60

Impianti domestici di depurazione dei liquidi

In quelle località nelle quali non sia assolutamente possibile immettere i liquidi di rifiuto domestico in fognature regolarmente approvate, è obbligatoria la costruzione di manufatti, che saranno a volta a volta approvati o consigliati dall'Ufficiale Sanitario, quali fosse settiche o pozzi chiarificatori.

Solamente nelle località prive di acquedotto potrà essere tollerata la costruzione di pozzi neri a perfetta tenuta.

Art. 61

Requisiti delle fosse settiche e dei pozzi neri

Le fosse settiche e i pozzi neri debbono essere sempre costruiti in luoghi privati, scoperti e distaccati almeno m. 0,50 dai muri del fabbricato, con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso bene compresso e distanti almeno m. 50 dai pozzi o da qualunque serbatoio potabile.

Le fosse settiche dovranno essere costruite a due compartimenti, l'uno costruito dalla fossa anaerobica, fossa che dovrà almeno avere la capacità di mc. 2, l'altro dalla fossa aerobica che dovrà essere a capacità di almeno 1/3 della fossa anaerobica.

Comunque, le dimensioni di dette fosse devono essere tali da consentire un periodo di sosta dei liquami di almeno dieci giorni.

Le fosse settiche debbono essere costruite in muratura, con malta di cemento ed intonacate pure con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e devono avere gli angoli arrotondati.

Lo scomparto dovrà essere provvisto di un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm.

10, da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti vicini.

Le bocche di accesso ai pozzi neri debbono avere:

- 1) una superficie non inferiore a mq. 0,50;
- 2) un doppio chiusino di lastra metallica o di pietra, a perfetta tenuta, intramezzato da uno spazio di almeno cm. 20 riempito di terriccio.

Inoltre tutti i pozzi neri debbono avere un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungarsi ad altezza superiore di quella dei tetti vicini e non possono assolutamente essere provvisti di sfioratoio.

I pozzi neri nuovi e quelli riparati non potranno essere adoperati senza il permesso dell'autorità sanitaria comunale.

A cura della proprietà, le fosse settiche debbono essere scaricate e ripulite almeno una volta ogni 3 anni, e di tale operazione dovrà essere data notizia all'Ufficiale Sanitario.

Art. 62

Spurgo dei pozzi neri e delle chiaviche

Ove non esista impianto di depurazione biologica, i proprietari debbono provvedere in tempo alla vuotatura dei pozzi neri con mezzo pneumatico inodoro.

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle chiaviche con sistemi inodori sono permessi soltanto nelle ore che decorrono fra la mezzanotte e l'alba in qualsiasi stagione.

Il trasporto delle materie estratte deve farsi con recipiente a tenuta stagna e nei luoghi designati dall'autorità comunale.

E' vietato manomettere od interrompere chiaviche o condotti di fogna per estrarre i liquami a scopo fertilizzante.

Art. 63

Ingiunzioni

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, il Sindaco può, durante i lavori su rapporto dell'Ufficiale Sanitario, ingiungere al costruttore di far concordare le opere con le prescrizioni suddette.

Qualora il costruttore non ottemperi alle ingiunzioni, il Sindaco può ordinare la sospensione dei lavori con riserva di ulteriori procedimenti e salvo sempre le disposizioni dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale.

Il Sindaco inoltre può ordinare e far eseguire lo sgombero delle case, degli appartamenti o anche soltanto degli ambienti che siano abitati senza regolare licenza e procedere contro coloro che abitino o cedano ad uso di abitazione fabbricato di nuova costruzione o riattati, prima che questi siano dichiarati abitabili.

Art. 64

Rilievi sulle abitazioni

Il Sindaco, direttamente o a seguito di reclami, fa eseguire ispezioni ai locali di qualsiasi specie e destinazione, compresi quelli preesistenti alla approvazione del presente regolamento, mediante l'Ufficiale Sanitario, per riconoscere se essi corrispondono alle prescrizioni della legge sull'Igiene Sanità Pubblica, dei regolamenti per l'applicazione delle leggi stesse del

presente regolamento.

Qualora siano rilevati inconvenienti, il Sindaco ordina i lavori di risanamento necessari.

Tali ispezioni vengono eseguite di urgenza, quando in una casa di abitazione si verificano malattie infettive.

Le ispezioni sono notate nell'apposito casellario sanitario delle abitazioni.

Il Sindaco di propria iniziativa o su domanda degli interessati sentirà anche i pareri della Commissione Edilizia, quando gli inconvenienti siano di tale natura da richiedere l'esecuzione di importanti lavori di risanamento.

Art. 65

Decreti di inabitabilità

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capo il Sindaco esperisce tutti i mezzi coercitivi concessi dalla legge e dai regolamenti oppure emette decreto di inabitabilità ai sensi dell'art. 222 del T.U. delle leggi sanitarie, senza pregiudizio dell'azione penale.

CAPO VII

ACQUE POTABILI

Art. 66

Vigilanza sulle acque

Le acque destinate per bevanda devono presentare costantemente i caratteri della potabilità, riconosciuta dall'Ufficiale Sanitario.

Gli acquedotti sono soggetti alla continua vigilanza dell'Ufficiale Sanitario esercitata sulle opere di presa, di condotta e di distribuzione e sulle condizioni batteriologiche e chimiche dell'acqua stessa.

Ogni sospetta o constatata alterazione di quest'acqua, sarà immediatamente denunciata dall'Ufficiale Sanitario al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Ad analoga vigilanza sono soggette le acque di proprietà privata adibite ad uso di bevanda.

Il personale degli acquedotti deve subire annualmente la vaccinazione antitifida.

Art. 67

Conduttura pubblica

Nessuna nuova casa può essere dichiarata abitabile, se non sia fornita di una quantità di acqua in qualsiasi momento riconosciuta sufficiente e potabile dall'Ufficiale Sanitario.

E' fatto divieto ai proprietari di immobili affittati per uso di abitazione di impedire l'erogazione dell'acqua potabile ai singoli appartamenti, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 68

Pozzi d'acqua

I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico dovranno essere scavati, per quanto possibile, lontani da qualunque ragione di inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare almeno 50 metri a monte dai pozzi neri o dai depositi di letame o di altre immondizie. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita interamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca, e muniti di tromba per la presa dell'acqua, rimanendo comunque vietato l'uso dei secchi a catena per l'attingimento dell'acqua.

I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati.

Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari metallici.

Art. 69

Chiusura dei pozzi

Quando l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato non potabile l'acqua di un pozzo, il proprietario deve eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per renderla potabile o per dotare la casa di acqua potabile con altri mezzi.

Qualora esso si rifiuti, l'Autorità Comunale ordinerà la chiusura del pozzo mediante interrimento a spese del proprietario.

Art. 70

Cisterne

Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile assicurare in altra maniera la provvista dell'acqua.

Le cisterne dovranno avere un ampio pozzetto ove l'acqua possa depurarsi per decantazione o per filtrazione, dovranno essere costruite in modo da potersi facilmente pulire e lavare ed essere munite di speciale dispositivo che consenta alla prima acqua piovana l'uscita dalle cisterne stesse.

Tanto le cisterne quanto i pozzetti dovranno aerarsi per mezzo di opportune aperture sboccanti a sufficiente altezza da terra.

Il materiale adoperato per la costruzione delle cisterne dovrà essere impermeabile.

Art. 71

Fontanelle

Le pubbliche fontanelle dovranno in ogni caso essere alimentate con acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene, circondate da una zona di protezione con platea impermeabile provvista di idoneo condotto per la raccolta delle acque di supero.

Art. 72

Certificati di potabilità dell'acqua

Ai fini della determinazione del giudizio di potabilità di un'acqua, non verranno riconosciute valide dall'Ufficiale Sanitario altre certificazioni di analisi, all'infuori di quelle rilasciate dai Reparti medico e chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

CAPO VIII

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI

Art. 73

Norme comuni per le abitazioni

Le case coloniche, in quanto non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comunicanze di abitazione.

In particolare, nei fabbricati rurali debbono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura alti, almeno 6° centimetri sopra la copertura del tetto, a separazione fra i locali adibiti ad abitazione e i depositi, magazzini, stalle ecc.

Art. 74

Ambienti

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati a piano terreno debbono avere un livello superiore di almeno cm. 50 a quello del terreno circostante.

In mancanza di sotterranei o di vespai di un'altezza di almeno 40 cm., i pavimenti debbono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia ecc. dello spessore di almeno 40 cm. e con materiali atti ad assicurare la permeabilità.

Le camere di abitazione devono avere un'altezza minima di m. 2,90 e una superficie non inferiore a mq. 9.

Le finestre debbono essere ampie e di una superficie minima di 1/10 di quella del pavimento.

I locali di abitazione debbono essere pavimentati.

Le camere di abitazione poste sotto il tetto, quando questo non sia tavellonato, devono avere un contro-soffitto, un'altezza minima di m. 2,70 se a tetto piano, una superficie minima di mq. 8 e le finestre con una superficie di almeno 1/15 di quella del pavimento. Per quelle a tetto inclinato il punto più basso non deve essere mai inferiore a m 1,90.

Tutti i vani di finestre debbono essere provvisti di telai a vetro.

Tutti gli ambienti debbono essere interamente imbiancati ed intonacati.

Art. 75

Latrine

Il numero delle latrine nelle case coloniche deve corrispondere a quello delle famiglie che vi abitano.

Le latrine devono avere il pavimento fatto di materiale impermeabile e devono essere:

a) poste in luogo conveniente e, se costruite all'aperto, a non meno di 10 metri di distanza

- adibiti ad abitazione;
- b) ampie e comunicanti direttamente con l'esterno mediante finestre atte a mantenere una sufficiente ventilazione;
 - c) provviste di coperchio a perfetta tenuta.
- Le condutture ed i fognoli debbono essere in condizioni igieniche soddisfacenti. Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che nei pozzi neri i quali debbono soddisfare alle prescrizioni del presente regolamento.
- E' comunque, in ogni caso, vietato lo scarico delle latrine nei pozzetti destinati alla raccolta dei liquami delle concimaie.

Art. 76

Acqua potabile

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario.

Ove possibile, l'approvvigionamento idrico sarà fatto mediante allacciamento alla rete di distribuzione dell'acquedotto comunale: in caso contrario con uno degli altri sistemi ammessi dal presente regolamento.

Art. 77

Acquai

Tutte le case coloniche debbono essere provviste di acquaio.

Le tubazioni degli acquai ed eventualmente dei bagni, debbono sfociare in un apposito serbatoio costruito con le norme stabilite per i pozzi neri, oppure nel pozzo nero della latrina.

E' consentito lo scarico degli acquai e dei bagni all'aperto nei campi, purchè le acque siano condotte mediante manufatto impermeabile fino al punto di sbocco, il quale deve distare almeno mt. 50 dal pozzo e dai serbatoi di acqua potabile.

Art. 78

Scolo delle acque

I cortili, le aie, gli orti, ecc. annessi alle case rurali, debbono avere scolo delle acque sufficiente per evitare impaludamenti.

Art. 79

Stalle

Le stalle da costruirsi debbono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile le stalle non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione ed avere aperture nella stessa facciata, ove si aprono le finestre delle abitazioni, a distanza minore di m. 3 in linea orizzontale.

Le stalle non debbono essere sottoposte ad ambienti abitabili ed in caso contrario, debbono essere costruite a volta e a solaio incombustibile.

Devono avere sempre un'altezza media non inferiore a m. 3,20 e dimensioni tali da assicurare

almeno mc. 30 di aria per ciascun capo di bestiame grosso e di mc. 15 per ogni capo di bestiame minuto.

Devono, inoltre, essere provviste di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria.

I pavimenti e le mangiatoie debbono essere impermeabili.

Anche le cunette di scolo delle urine debbono essere impermeabili e finire in apposita botticella collocata fuori della stalla.

E' assolutamente vietata l'utilizzazione di sorgenti di illuminazione o di calore a fiamma libera (es. torce, bracieri, ecc.).

Art. 80

Concimaie

Tutte le stalle debbono essere provviste di letamaio.

Questi devono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nelle stalle in modo da permettere l'accoglimento della quantità di letame prodotto in quattro mesi; i letami e gli annessi pozzetti per i liquidi devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili; le platee di ammassamento del letame devono rispondere agli stessi requisiti dei letamai ed essere dotate dei muretti perimetrali e cunette di scolo che conducano i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

Art. 81

Distanza delle concimaie, pozzi neri ecc.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per l'urina e in genere tutti i depositi di materiale di rifiuto, devono essere posti lontano dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile, non meno di m. 50 a valle.

Tra le concimaie e le case di abitazione ed i dormitori dovrà tenersi una distanza non inferiore a ml. 50.

I mucchi di letame, immondizie ed altri concimi limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purchè in aperta campagna e a non meno di m.25 da qualsiasi abitazione, pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e strade.

Art. 82

Divieto

E' vietato concimare gli ortaggi con materie estratte da pozzi neri e dalle fogne.

Art. 83

Porcili

Possono essere: a) di tipo domestico, b) atto all'allevamento di tipo industriale.

a) Sono considerati di tipo domestico i porcili atti all'allevamento di non più di sei maiali in case anche non coloniche. I porcili di tipo domestico non possono essere costruiti se non in muratura e ad una distanza minima di m. 15 dalle abitazioni e dalle strade, devono avere apertura sufficiente al rinnovamento dell'aria e mangiatoie e pavimento ben connessi, in

materiale impermeabile. Il pavimento deve inoltre essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito con le pareti ad angoli arrotondati. Il pozzetto deve costruirsi con tutte le norme prescritte per i pozzi neri.

b) sono considerati porcili di tipo industriale quelli destinati all'allevamento di maiali in serie o comunque in numero minimo di sette maiali contemporaneamente, ancorché il proprietario sia dedito ad altra attività principale. I porcili di tipo industriale devono essere costruiti in muratura e ad una distanza minima di mt. 100 dal confine della proprietà su cui esso è costruito e dalla strada anche vicinale. Devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria e mangiatoie e pavimenti ben connessi di materiale impermeabile e serviti di acqua corrente. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito con le pareti ad angoli arrotondati. I pozzetti devono essere costruiti con tutte le norme prescritte per i pozzi neri. devono essere costruiti in un unico piano terreno. Per costruzioni atte ad ospitare un numero di maiali di allevamento superiore a venti, è necessaria l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale che rilascerà anche la relativa concessione. Le porcillaie di tipo industriale possono essere costruite soltanto in zone di aperta campagna, intendendosi a ciò inibita l'area urbanizzata ed urbanizzabile, che interessi i centri o nuclei abitati e le relative zone di sviluppo previste dal piano regolare generale comunale. La distanza che deve intercorrere tra le porcillaie ed il confine con i fondi vicini e le abitazioni esistenti, può variare tra i 50 e i 200 mt., a seconda in cui deve sorgere l'opera. Le stesse distanze valgono riguardo alle strade comunali e vicinali. L'autorizzazione a costruire è di competenza del Consiglio Comunale che stabilirà caso per caso la distanza da osservarsi, tenuto conto delle esigenze urbanistiche ed igieniche della zona, della capacità recettiva delle porcillaie, del numero dei maiali da allevare ed infine della direzione dei venti predominanti.

Art. 84

Pollai da tipo domestico

Si considerano di tipo domestico i pollai aventi una capacità di n. 50 polli. ancorché allevati in batteria.

I pollai devono essere possibilmente distaccati dalla casa e, comunque, non possono essere mai in comunicazione diretta con i locali di abitazione e debbono, in ogni caso, essere aerati e tenuti puliti.

Art. 85

Allevamento di polli, conigli, visoni ed altri animali, a tipo industriale

Si considerano di tipo industriale gli allevamenti il cui numero di capi minimo contemporaneamente esistente non sia inferiore a n. 51 polli, conigli, visoni ed altri animali.

Nessuno potrà attivare allevamenti di polli, conigli, visoni ed altri animali, a tipo industriale, senza il preventivo nulla osta del Sindaco, che lo rilascerà sentito l'ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale, per la parte di specifica competenza.

Gli impianti in parola oltre che possedere tutti i requisiti necessari tecnici ed igienici atti ad assicurare il migliore e più razionale funzionamento, dovranno in ogni caso essere situati a distanza tale dal confine di proprietà o strada anche vicinale da non disturbare minimamente il vicinato con esalazioni, polveri, ecc., e comunque non inferiore a ml. 100.

I pollai non possono essere costruiti se non in muratura, devono avere apertura sufficiente al

rinnovamento dell'aria e mangiatoie e pavimento ben connessi, in materiale impermeabile. Il pavimento deve inoltre essere inclinato per facilitare lo scolo delle acque di lavaggio nel pozzetto ed unito con le pareti ad angoli arrotondati. Il pozzetto, per lo scolo delle acque di lavaggio, deve costruirsi con tutte le norme prescritte per i pozzi neri.

Circa la tolleranza o le distanze da far rispettare agli allevamenti che fossero già stati attivati, si concedono poteri discrezionali al Sindaco che, caso per caso, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà decidere in merito, derogando od imponendo modifiche od accorgimenti dal caso stesso richiesto.

Inoltre con propria motivata ordinanza, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà revocare l'autorizzazione al funzionamento degli impianti, ove in un secondo tempo si dimostrassero inadeguati, non osservate o trascurate le garanzie igieniche offerte dagli impianti stessi.

Per gli allevamenti atti ad ospitare un numero di capi superiore ai 300 polli, conigli, visoni ed altri animali, è prescritto il nulla-osta del Consiglio Comunale.

Art. 86

Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere posti a giusta distanza dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e costruiti con materiale di facile lavatura.

Ove sia possibile, gli abbeveratoi si debbono alimentare con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non debbono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua per uso domestico.

Art. 87

Vasche per il bucato e lavatura

Le vasche destinate alla lavatura del bucato debbono essere a sufficiente distanza dai pozzi e dalle cisterne dell'acqua potabile e alimentate con questa.

Devono, inoltre, essere circondate da una platea di protezione di cemento che raccolga e convogli le acque sporche in condotti di materiale impermeabile fino alla distanza minima di m. 50 dai pozzi neri.

Ogni podere o casa rurale, in cui si eserciti l'industria degli ortaggi, deve essere provvisto di apposita vasca costruita regolarmente in muratura e alimentata di acqua potabile per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi.

Art. 88

Manutenzione delle case coloniche.

Spetta al proprietario delle case coloniche, abitate dalle persone addette alla coltivazione dei fondi di sua proprietà, mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità prescritte dal presente regolamento, o in difetto, apportarvi le opportune riparazioni e modifiche.

In caso contrario, il Sindaco, fatti compiere gli accertamenti dall'Ufficiale Sanitario, ne riferisce al Prefetto e, disposta la perizia dei lavori occorrenti, la comunica al proprietario della casa, fissandogli il termine per l'esecuzione dei lavori.

Qualora i lavori non siano eseguiti o ritardati, il Sindaco provvede d'ufficio in conformità

all'art. 153 T.U. 4-2-1915, n. 148.

Nello stesso modo si provvede qualora i proprietari di fondi coltivati da operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune, non procurino agli operai stessi ricoveri rispondenti alle necessità igienico-sanitarie.

Art. 89

Ispezioni

Nel corso di ciascun triennio, l'Ufficiale Sanitario accerterà mediante apposita ispezione, le condizioni di abitabilità, in rapporto al precedente art. delle abitazioni rurali esistenti nel Comune, e di ogni visita stenderà apposita relazione con le necessarie proposte, rimettendo un esemplare al Sindaco ed un altro all'Autorità Sanitaria Provinciale.

CAPO IX

STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 90

Fabbriche e stabilimenti

Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria, fabbrica o manifattura, dovrà darne avviso 15 giorni prima all'Autorità Comunale la quale sentito il parere dell'ufficiale Sanitario e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rilascerà, ove nulla osti, l'autorizzazione prescritta in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi particolarmente nel caso si tratti di manifatture o industrie contemplate nell'art. 216 del T.U. 27-7-1934, N. 1265.

Per le lavorazioni insalubri o pericolose viene presentata al Sindaco apposita domanda di autorizzazione corredata dal progetto delle opere tutte da eseguire nella fabbrica o stabilimento da impiantare.

L'autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui non si tratti di lavorazioni insalubri o pericolose.

A sensi dell'art. 48 del D.P.R. 19.3.1956 n. 3030, colla procedura e gravami in esso contemplati, chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

Art. 91

Inconvenienti igienici

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi, liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire od impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento, il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti nel T.U. della legge comunale e provinciale.

Art. 92

Essiccazione bozzoli

Nei luoghi abitati non è permesso l'essiccazione dei bozzoli e la conservazione di ammassi di crisalidi, se non dietro autorizzazione del Sindaco.

Art. 93

Fabbriche di concimi chimici, depositi di cenci, di crisalidi, sanse, di residuo industriale, di ossa, pelli, stracci ecc.

Nessun deposito di cenci, crisalidi, di sanse, residui industriali, ossa, pelli, stracci, ecc. può essere istituito, senza l'autorizzazione del Sindaco che sentito l'Ufficiale Sanitario e il Comandò Prov.le dei Vigili del Fuoco prescrive le opportune cautele per la tutela dell'igiene anche circa l'ubicazione del deposito.

La fabbricazione e la manipolazione dei concimi chimici dev'essere effettuata fuori dell'abitato, quando sia insalubre e pericolosa.

Art. 94

Attività pericolose od insalubri

Per quanto concerne la realizzazione o l'esercizio di attività pericolose od insalubri di cui all'allegato a) del decreto del Prefetto di Treviso 5 gennaio 1953, n. 37026, il Comune ai sensi dell'art. 5 di detto decreto dovrà richiedere il prescritto nulla osta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO III

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

NOTA BENE: Gli articoli dal n° 95 al n° 142, con esclusione dell'art. 140, sono stati abrogati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 154 dell'11.12.2000.

CAPO IX

CARTA TAPPEZZERIE-POPPATOI-DETERSIVI

Art. 140

Tappezzerie

Le stoffe, le carte per tappezzerie, ornamentazioni od altro uso domestico non possono essere colorate mediante colori arsenicali od antimoniali.

TITOLO IV
MALATTIE INFETTIVE

CAPO I

**MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE
MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO**

Art. 143

Obblighi dei medici per le malattie infettive

A termine degli artt. 256 e 257 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, 1265 tutti i medici-chirurghi iscritti nell'elenco gli esercenti le arti sanitarie del Comune, sono tenuti a prestare la loro opera per prevenire e combattere la diffusione delle malattie infettive.

Lo stesso obbligo incombe ai medici-chirurghi, iscritti nel relativo albo, che venissero destinati dal Medico provinciale e dal Ministero della Sanità a prestare servizio nel Comune durante un'epidemia.

In caso di manifestazione di malattie infettive di carattere epidemico, ogni cittadino è tenuto a dare le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 144

Accertamenti batteriologici

E' obbligo del sanitario procedere ad accertamenti batteriologici in tutti i casi di malattie infettive in cui sono indicati e particolarmente nei casi di difterite, febbri tifoidee e malsari.

Art. 145

Denuncia di malattie infettive

Ogni medico che abbia osservato nel territorio del Comune una malattia infettiva o sospetta d'esserlo, deve farne immediata denuncia al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario.

Oltre ai medici hanno l'obbligo di denunciare le malattie a loro note: i direttori di Collegi, gli educatori, gli istituti di ricovero, gli asili notturni, gli opifici, gli albergatori, gli affittacamere e qualunque persona sia a capo di comunità, nonché i conduttori di vaccherie, latterie o altri stabilimenti destinati alla produzione e al consumo del latte alimentare e dei gelati.

Art. 146

Modalità di esecuzione delle denunce

I sanitari del Comune possono stendere denuncia anche su fogli di normale ricetta a meno che l'Amministrazione Comunale non predisponga appositi modulari. La denuncia deve precisare nome, cognome, domicilio, età del paziente, le indicazioni diagnostiche presunte od accertate, gli eventuali accertamenti di laboratorio eseguiti o in corso, i provvedimenti profilattici o di isolamento adottati e tutti quegli elementi che di volta in volta saranno

necessari.

Detta denuncia dovrà essere presentata all'apposito ufficio comunale entro il più breve termine.

La denuncia dei casi di malattie veneree dovrà essere stesa secondo il disposto della legge 25.7.1956, n. 837, che di regola non prescrive l'obbligo di segnalazione delle generalità.

Art. 147

Malattie soggette a denuncia

Sono soggette a denuncia da parte dei medici le malattie infettive di cui al D. M. 23.4.1940, al D.A.C.I.S. 1.8.1953, al D.A.C.I.S. 14-1-1955 ed alla legge 25.7.1956, n. 837 e loro successive eventuali modificazioni o aggiunte, con riferimento anche al D.M. 15.1.1960, relativo all'inclusione dell'idatitosi e delle nevrassiti virali tra le malattie infettive dell'uomo

Art. 148

Casi in cui si deve procedere alla denuncia di malattia infettiva e diffusiva

Le denunce delle malattie infettive e diffusive devono essere redatte secondo le norme e nei casi stabiliti dalle disposizioni legislative indicate nel precedente articolo.

Art. 149

Malattie infettive nelle scuole

Agli effetti del regolamento 9.10.1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole. è altresì obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie oltre a quelle indicate nell'art. 147 del presente regolamento che si riscontrano nelle persone che, a qualunque titolo, frequentano gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in genere in ogni istituto di istruzione sia pubblico che privato;

- a) erisipela;
- b) rosolia;
- c) stati impetiginoidi della cute;
- d) pediculosi;
- e) qualunque altra manifestazione di malattia infettiva, che per sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Art. 150

Provvedimenti contro le malattie infettive

Ricevuta la denuncia di una malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario ha la facoltà di eseguire o fare eseguire speciali visite, di ordinare la applicazione di misure profilattiche del caso, la cui applicazione deve essere assicurata dal medico curante sotto la propria responsabilità.

Sono considerati d'obbligo: l'isolamento del malato e delle persone che lo assistono, la pulitura durante la malattia dei pavimenti e dei mobili con sostanze disinfettanti, la distruzione o disinfezione efficace dei prodotti morbosi in genere, la disinfezione degli

ambienti, della biancheria, degli effetti lettereschi, degli oggetti d'uso esposti ad essere contaminati.

Art. 151

Trasporto degli infermi di malattie infettive

Il trasporto agli ospedali degli ammalati di malattie infettive viene fatto solo a cura degli enti appositamente autorizzati ed attrezzati.

Se eventualmente, per urgenza o necessità, il trasporto sia venuto mediante una vettura pubblica o privata, questa deve essere subito disinfettata nei modi stabiliti dall'Autorità Comunale.

Art. 152

Padiglioni di Pubblici spettacoli

Tutti gli esercenti di padiglioni di divertimenti, giostre, circhi equestri, piccoli teatri ecc., durante la permanenza nei Comuni devono sottostare a sorveglianza speciale dell'Ufficiale Sanitario.

Non sarà permesso ai venditori di giocattoli, dolciumi e simili, ai conduttori di padiglioni di spettacoli ambulanti ed ai girovaghi provvisti di veicoli a trazione animale di occupare il suolo pubblico senza permesso scritto del Sindaco, che potrà rilasciarlo solamente se sia stato preventivamente accertato dall'Ufficiale Sanitario l'immunità da malattie trasmissibili, per via orale o per contatto, sia per le persone suddette che per i loro dipendenti.

Art. 153

Sputacchiere

In tutti i luoghi pubblici e frequentati dal pubblico, salvo le eccezioni consentite dall'Autorità Sanitaria Comunale in seguito a motivata richiesta degli interessati, devono esservi sputacchiere coperte, contenenti sostanze antisettiche e cartelli portanti scritto, in modo facilmente leggibile, il divieto di sputare fuori dalle medesime.

Il divieto di sputare sul pavimento deve essere indicato con appositi cartelli anche nelle vetture auto-filo-tramviarie in servizio pubblico.

Le sputacchiere dovranno essere chiuse con coperchio manovrabile o a pedale o con altro sistema equivalente ed avere una base solida atta ad impedirne il rovesciamento.

Art. 154

Profilassi negli esercizi di barbieri e parrucchieri

<p>La disciplina dell'attività di barbiere parrucchiere ed affini è oggetto di apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare in data 1.9.1963 e 27.6.1964 nn.77 e 58, in base alla legge 14.2.1963 n.161, al quale si fa specifico richiamo per tutte le norme e prescrizioni non previste in questo articolo, o siano in qualche modo difformi o contrastanti.</p>

I barbieri ed i parrucchieri dovranno tenere la loro bottega e suppellettili del loro esercizio

con la più scrupolosa nettezza. Devono sterilizzare il rasoio con prolungate immersioni nell'acqua bollente, o in soluzione disinfettante.

Per spargere la cipria dovranno usare polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi di volta in volta.

L'apertura di un servizio di barbieri e di parrucchiere per signora, deve essere condizionata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

I barbieri e parrucchieri, dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- a) durante il servizio indosseranno un camiciotto o giubba bianchi o di bucato;
- b) prima di ogni servizio dovranno lavarsi le mani;
- c) gli asciugatoi e la biancheria saranno di bucato;
- d) i pettini, le spazzole, i pennelli e gli arnesi dovranno essere sempre puliti e disinfettati;
- e) succedendo tagli o abrasioni della pelle del cliente, dovrà essere subito praticata una disinfezione con cotone antisettico imbevuto di alcool, senza fare uso di cipria o detersivi;
- f) almeno una volta al mese dovrà essere eseguita una accurata lavatura e disinfezione del pavimento ed una volta all'anno l'imbiancatura delle pareti del locale d'esercizio;
- g) almeno una volta all'anno il personale dovrà essere sottoposto a visita medica e l'Ufficiale Sanitario si avvarrà del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, del Dispensario Provinciale Antitubercolare e, ove occorra, di altri Enti a scopo di accertamento. Ogni visita annuale sarà annotata sulla tessera.

CAPO II

MISURE SPECIALI NEI CASI DI MALATTIE ESOTICHE

Art. 155

Norme generali

Nei casi di malattie esotiche infettive, o sospette d'esserlo, debbono anzitutto essere applicate le norme profilattiche generali contro le malattie infettive.

Art. 156

Persone provenienti da luoghi infetti

Le persone provenienti da luoghi infetti, devono, appena arrivate nel Comune, essere sottoposte ad una vigilanza speciale dall'Ufficiale Sanitario, per la durata di tempo che è stabilita nei singoli casi.

Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luogo infetto da malattie esotiche debbono farne immediata denuncia al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario.

Art. 157

Oggetti provenienti da luoghi infetti

Tutti gli oggetti provenienti direttamente da luoghi infetti e che non siano già stati disinfettati, devono esserlo a cura dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 158

Divieto di fiere e pubbliche riunioni

Nei casi di malattie esotiche, il Sindaco può, per misura profilattica, vietare fiere, mercati e pubbliche riunioni.

CAPO III

MALATTIE CELTICHE E SIFILITICHE DA BALIATICO MERCENARIO

Art. 159

Malattie celtiche

Per la profilassi antivenerea si richiama integralmente il disposto della legge 25.7.1956, n. 837.

Art. 160

Baliatico

Per l'esercizio del baliatico occorre l'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata dopo che l'Ufficio Comunale d'Igiene abbia accertato, mediante visita medica, che la balia non è affetta da sifilide blenorragica, tubercolosi od altra malattia infettiva e diffusiva. Le visite alle balie devono essere integrate con l'accertamento sierodiagnostico per la lue, con l'accertamento dispensariale per la tubercolosi ed eventualmente con altri accertamenti specialistici.

Ogni balia che prenda presso di sé un bambino anche se proveniente dal brefotrofio o da altro istituto consimile, deve presentarsi ogni mese col bambino all'Ufficiale Sanitario, per fare constatare lo stato di salute sua e del bambino, in relazione alla sifilide e alle altre malattie infettive.

L'autorizzazione del Sindaco viene revocata quando sia accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Le balie devono altresì denunciare all'Ufficiale Sanitario qualunque caso di malattia del bambino, come pure la riconsegna di esso al brefotrofio od ai genitori o tutori.

Art. 161

Sifilide da baliatico

Per la profilassi della sifilide trasmessa per baliatico mercenario, provvedono il regolamento generale del 3.2.1901 n. 45, dall'art. 168 all'art.186, il D.L. 4.8.1918 n° 1395 e il D.M. 6.1.1919. Provvedono pure gli artt. 309 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265 e l'art. 14 della legge 2.5.1956 n° 837.

CAPO IV

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA T.B.C.

Art. 162

In base al disposto dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, qualunque medico abbia osservato un caso di tbc polmonare aperta od extrapolmonare contagiosa, in condizioni familiari o di ambienti tali da aggravare il pericolo di diffusibilità, deve prendere d'urgenza le cautele igieniche necessarie, chiedendo, ove occorra, l'intervento dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 163

Morte o cambiamento di alloggio di tubercolotico

In seguito a morte o cambiamento di alloggio di un tubercolotico degente in casa privata, in alberghi ed in altre collettività che non siano istituti di cura ufficialmente riconosciuti, oltre alla disinfezione degli ambienti, degli arredi e degli effetti personali e lettereschi da eseguire a cura dell'Ufficiale Sanitario, i proprietari delle case, i direttori degli alberghi, delle collettività dovranno eseguire tutte le opere di risanamento che l'Ufficiale Sanitario riterrà necessario.

CAPO V

VIGILANZA IGIENICO- SANITARIA NELLE SCUOLE- CONVITTI ECC.

Art. 164

Vigilanza nelle scuole

A norma degli artt. 143 e segg. del regolamento generale sanitario 3.2.1901 n. 45, il Comune provvede alla vigilanza igienica di tutte le scuole pubbliche e private, degli asili infantili ecc. Tale vigilanza è esercitata dall'Ufficiale Sanitario. Tutte le scuole pubbliche e private, compresi gli asili d'infanzia, debbono essere ispezionati dall'Ufficiale Sanitario, all'inizio di ciascun anno scolastico e durante questo almeno una volta al mese o più spesso quando se ne presenti la necessità.

Ogni scuola deve essere provvista del necessario per i soccorsi di urgenza. Nei convitti e negli istituti d'istruzione e di educazione le persone affette da malattie trasmissibili devono essere immediatamente allontanate quando non sia possibile provvedere al rigoroso loro isolamento.

Art. 165

Allontanamento dalla scuola di insegnanti e di inservienti

Gli insegnanti e gli inservienti degli asili infantili e delle scuole elementari e medie pubbliche o private, affetti da una delle malattie elencate dagli artt. 147 e 149 del presente regolamento dovranno essere immediatamente allontanati dalla scuola.

Non potranno esservi riammessi che in seguito a presentazione di un nulla osta dell'Ufficiale Sanitario, che lo rilascerà dopo essersi assicurato che al domicilio dell'ammalato siano state eseguite le disinfezioni necessarie.

Saranno pure allontanate dalla scuola le persone affette da malattie che, per influenza psichica o per altre ragioni, possono essere dannose o moleste alla comunità.

Art. 166

Allontanamento dalla scuola dei conviventi

I conviventi con coloro che sono affetti da malattie contagiose dovranno essere allontanati dalla scuola per il numero di giorni corrispondenti al probabile periodo di incubazione delle diverse malattie.

Nel caso però che allo spirare di detto termine di tempo continui la coabitazione con l'ammalato, essi dovranno essere esclusi dai locali scolastici sino a completa guarigione dell'ammalato stesso.

Art. 167

Periodo contumaciale per esigenze profilattiche

DURATA DI ALLONTANAMENTO

	per malattia	per convivenza o contatto	osservazioni
Febbre tifoide o paratifoide	40 giorni dopo la guarigione clinica. Possibilità di portatori guariti anche dopo tale termine.	21 giorni. Possibilità di forme attenuate, di portatori sani di diffusione per alimenti e bevande infette.	Il periodo di contumacia dei guariti e dei portatori sani, può subordinarsi al referto degli esami di laboratori quando è possibile, e cioè farlo cessare dopo tre esami consecutivi con risultati negativi
Dissenteria	40 giorni dopo la guarigione clinica. Possibilità di portatori guariti anche dopo tale termine, con particolare frequenza <i>per la forma amebica</i> .	8 giorni. Possibilità di forme attenuate di portatori sani di diffusione per indumenti, bevande od alimenti infetti.	
Vaiuolo e vaiuloide	Fino a perfetta guarigione clinica.	12 giorni. Possibilità di forme attenuate (vaiuloide) pericolo grave di diffusione mediante indumenti ed oggetti infetti.	
Varicella	15 giorni dalla guarigione clinica		
Morbillo	15 giorni dalla guarigione clinica	10 giorni. Possibilità di forme attenuate di diffusione per indumenti infetti.	
Scarlattina	40 giorni dopo la guarigione clinica. Rari casi di contagio anche dopo questo periodo.	7 giorni. Frequenza di forme attenuate. Pericolo grave di diffusione per indumenti e per oggetti infetti.	
Difterite, Croup, Angina difterica.	40 giorni dopo la guarigione clinica. Possibilità di portatori anche dopo tale termine.	7 giorni. Possibilità di forme attenuate, di diffusione per indumenti, oggetti vari od alimenti infetti.	
Meningite cerebro-spinale epidemica	40 giorni dopo la guarigione clinica. Possibilità di portatori anche dopo tale termine.	23 giorni. Possibilità di forme attenuate, di portatori sani, di diffusione a mezzo di indumenti di recente infettati.	
Poliomelite anteriore acuta	4 settimane a partire dal momento in cui è scomparsa la febbre.	14 giorni. Se il paziente è stato ricoverato in Ospedale, 4 settimane se curato a domicilio. Possibilità di diffusione a mezzo di deiezione degli infermi e con gli oggetti da loro contaminati.	
Pertosse (tosse convulsa)	21 giorni dopo la fine degli accessi convulsivi.	15 giorni dalla cessazione del contatto.	
Influenza	15 giorni dopo la guarigione clinica		
Parotite	15 giorni dopo la guarigione clinica		

Art. 168

Riammissione alla scuola

La riammissione alla scuola degli alunni e dei loro conviventi che erano stati allontanati per ragioni profilattiche in base all'art. 2 del regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole,

approvato con R.D. 9.10.1921, n. 1981, è subordinata al nulla osta dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 169

Misure per impedire la diffusione delle malattie parassitarie

Per impedire la diffusione di malattie parassitarie della cute, gli insegnanti avranno cura di esigere la pulizia degli alunni e sorveglieranno perchè essi depongano le vesti sempre nello stesso **posto dello spogliatoio** e non nelle classi, né scambino i vestiti, le penne, i libri ed ogni altro oggetto di uso personale.

I ragazzi sporchi, con i capelli incolti e la cute invasa da parassiti saranno allontanati dalla scuola.

Art. 170

Pulizia dei locali

I direttori degli istituti pubblici e privati di educazione sono responsabili della pulizia dei locali che da essi dipendono e debbono sorvegliare che questa venga fatta secondo le norme del presente regolamento, oltre a quelle speciali dettate dall'Ufficiale Sanitario.

Le lezioni saranno intercalate da frequenti periodi di riposo, durante i quali si procederà al rinnovamento dell'aria delle classi.

Art. 171

Disinfezione delle scuole

Tutte le scuole pubbliche e private, i convitti, gli asili e gli istituti in genere, devono essere disinfettati almeno una volta all'anno. La disinfezione sarà praticata d'ufficio per le scuole di stato e comunali, mentre per le scuole private, pareggiate o parificate, dovrà essere richiesta dai loro proprietari e dirigenti prima dell'annuale apertura dei corsi.

Alla disinfezione è opportuno che sia associata l'imbiancatura di tutti i vani.

CAPO VI

VACCINAZIONE E FEBBRE PUERPERALE

Art. 172

Vaccinazione antivaiolosa

La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria nell'anno successivo a quello della nascita e deve, di regola, essere associata a quella antidifterica. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che, per attestazione dell'Ufficiale Sanitario, risultino in condizione di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale però dovrà essere eseguita nel semestre successivo o appena cessino le ragioni della controindicazione.

E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'Autorità Sanitaria nel periodo di diffusione del vaiolo.

Art. 173

Vaccinazione antitifida

La vaccinazione antitifida è obbligatoria a' sensi del Decreto del Capo del Governo 2.12.1926 (Gazzetta Ufficiale 25.11.1926):

- a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali ed in genere degli istituti e delle case di cura sia pubblici che privati;
- b) per le persone addette ai servizi di disinfezione alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendenti da istituzioni private;
- c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo smercio del latte;
- d) negli altri casi di necessità di cui all'art. 2 di detto Decreto.

Art. 174

Vaccinazione antidifterica

La vaccinazione antidifterica, deve, di norma, associarsi a quella antivaioiosa ed è obbligatoria ai sensi del Decreto Capo del Governo 7.3.1940.

In ogni Comune vengono indette due sessioni ordinarie gratuite di vaccinazioni pubbliche antidifteriche ed antivaioiose associate, rispettivamente in primavera ed in autunno, e sessioni straordinarie tutte le volte che l'autorità sanitaria riterrà necessario.

Art. 175

Vaccinazione antipoliomielitica

Tra il 4° mese ed il 6° anno di età, ogni bambino dovrà essere sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica, secondo le disposizioni impartite dal Medico Provinciale, ne potranno essere esenti soltanto quei bambini il cui padre o esercente la patria potestà, presenti una esplicita dichiarazione scritta di volontaria rinuncia alla predetta pratica profilattica.

I certificati di subita vaccinazione, o la predetta dichiarazione di rinuncia dovranno essere richiesti ogni qualvolta il minore debba essere ammesso a frequentare asili, scuole elementari, colonie temporanee o permanenti, preventori, collegi o altre collettività infantili.

Art. 176

Registri, schedari e certificati di vaccinazione

Presso l'Ufficio d'Igiene del Comune è tenuto il regolamentare registro delle vaccinazioni in cui sono regolarmente trascritti tutti i dati, relativi ai trattamenti vaccinali praticati. Tutti i soggetti vaccinati sono altresì regolarmente schedati nell'apposito, regolamentare schedario mod. 17 tenuto presso l'Ufficio stesso, il quale quindi rilascerà, se richiesti, i certificati di avvenuta vaccinazione su dati ricavati dai registri e dallo schedario.

Art. 177

Febbre puerperale

L'ostetrica condotta e le altre ostetriche che esercitano nel Comune sono obbligate ad attenersi scrupolosamente a quanto prescrivono le istruzioni sull'esercizio ostetrico, approvate con R.D. 26.5.1940, n. 1364 e dal D.M. 11.10.1940.

L'Ufficiale Sanitario è tenuto a sorvegliare che tali disposizioni siano pienamente osservate come pure a denunciare l'esercizio abusivo dell'arte ostetrica.

Quando si sviluppi nel Comune un caso di febbre puerperale, l'Ufficiale Sanitario provvederà con i mezzi che la scienza suggerisce ad impedire ogni possibile contagio.

Ai sensi del D.M. 11-10-1940 per i provvedimenti da prendere in caso anche semplicemente sospetto di infezioni puerperali, l'ostetrica dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del regolamento sull'esercizio ostetrico. Il più piccolo elevamento di temperatura ascellare della puerpera, misurata ogni giorno, deve provocare la immediata chiamata del medico. Così la puerpera deve essere visitata dal medico per ogni altra eventualità.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI E PENALITÀ

Art. 178

Applicazioni del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Con la sua adozione, il precedente regolamento comunale d'igiene e sanità ed ogni altra contraria disposizione comunale, riguardante la igiene e la sanità pubblica, s'intendono abrogati.

Art. 179

Applicazione di altre leggi

Per quanto non è compreso nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, modificato dalla legge 30.4.1962 n° 283 e nelle altre leggi e regolamenti generali in vigore.

Art. 180

Penalità

Le trasgressioni delle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite, con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni, con ammenda sino a lire 8.000 (ottomila), salva l'applicazione delle penalità previste dalla legge 30.4.1962 n° 283, per le contravvenzioni in essa contemplate.

Art. 181

Provvedimenti d'urgenza

Oltre all'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, il Sindaco, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragioni d'igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, può agire con provvedimenti di ufficio a norma della legge comunale e provinciale (art 153 T.U. del 1915).

Art. 182

Concessioni e proroghe

E' facoltà del Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, di concedere proroghe, non superiori però ad un anno, per determinati casi in cui la pratica applicazione del presente regolamento non possa effettuarsi.

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I – **Attribuzioni dell’Autorità Sanitaria Comunale**

Art. 1	Autorità ed organi sanitari	pag.	1
Art. 2	Tenuta dei registri delle professioni ed arti sanitarie e delle attività sottoposte a vigilanza	pag.	1
Art. 3	L’Ufficiale Sanitario	pag.	1

Capo II – **Assistenza medico-chirurgica-ostetrica e somministrazione gratuita di medicinali ai poveri**

Art. 4	Assistenza ai poveri	pag.	2
Art. 5	Condotte mediche ed ostetriche	pag.	2
Art. 6	Assistenza sanitaria	pag.	2

Capo III – **Servizi di vigilanza**

Art. 7	Ispezioni sanitarie	pag.	3
Art. 8	Verbale di contravvenzione	pag.	3
Art. 9	Sequestri e contravvenzione	pag.	3
Art. 10	Sostanze sospette e prelievo di campioni	pag.	4
Art. 11	Risultati delle analisi e relativi provvedimenti	pag.	4
Art. 12	Ispezioni sui luoghi di provenienza delle sostanze alterate	pag.	4

Capo IV – **Vigilanza sull’esercizio delle professioni sanitarie ed affini**

Art. 13	Registrazione del titolo degli esercenti professioni sanitarie	pag.	5
Art. 14	Ambulatori	pag.	5
Art. 15	Licenza di commercio di presidi medico-chirurgici e di oggetti sanitari	pag.	5
Art. 16	Registro degli aborti e dei parti	pag.	5
Art. 17	Assistenza ai parti	pag.	6
Art. 18	Denunce di deformità e lesioni	pag.	6
Art. 19	Operazioni dell’arte sanitaria e vendita di presidi medico-chirurgici	pag.	6
Art. 20	Pubblicità sanitaria	pag.	6

TITOLO SECONDO – IGIENE DEL SUOLO E DELLE ABITAZIONI

Capo I – **Suolo pubblico ed acque superficiali**

Art. 21	Depositi di rifiuti sul suolo pubblico	pag.	7
Art. 22	Pulizia del suolo	pag.	7
Art. 23	Battitura e spolveratura oggetti	pag.	7
Art. 24	Corsi d’acqua	pag.	7
Art. 25	Gettito di materiale nei corsi d’acqua	pag.	8
Art. 26	Deflusso delle acque	pag.	8
Art. 27	Concimazione e disinfezione con sostanze tossiche	pag..	8

Capo II – **Scuole**

Art. 28	Igiene e salubrità delle scuole	pag.	8
Art. 29	Latrine	pag.	9

Art. 30	Lavatoi ed acqua potabile	pag.	9
Art. 31	Casi di malattie diffusibili	pag.	9
Art. 32	Vaccinazione	pag.	9
Art. 33	Ordine di chiusura delle scuole	pag.	10

Capo III – **Alberghi, esercizi pubblici, locali di pubblico ritrovo**

Art. 34	Permesso del Sindaco	pag.	10
Art. 35	Latrine e bagni	pag.	10
Art. 36	Biancheria ed arredamenti	pag.	10
Art. 37	Personale	pag.	10
Art. 38	Requisiti degli esercizi pubblici e dei locali di riunione	pag.	11
Art. 39	Pulizia e disinfezione dei locali di pubblico ritrovo	pag.	11
Art. 40	Lavatura delle stoviglie nei pubblici esercizi	pag.	11
Art. 41	Chiusura di esercizi pubblici	pag.	12

Capo IV – **Costruzioni edilizie**

Art. 42	Autorizzazione per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione o modificazione di edifici esistenti	pag.	12
Art. 43	Autorizzazione del Sindaco	pag.	12
Art. 44	Registro dei pareri igienici sulle costruzioni	pag.	13

Capo V – **Demolizione degli edifici e materiale da costruzione**

Art. 45	Permesso di demolizione di fabbricato	pag.	13
Art. 46	Impiego di materiale di demolizione	pag.	13
Art. 47	Precauzioni per costruzioni e demolizioni	pag.	13

Capo VI – **Locali di abitazione**

Art. 48	Locali sotterranei	pag.	14
Art. 49	Locali a piano terreno	pag.	14
Art. 50	Altezza degli ambienti	pag.	15
Art. 51	Sottotetti – Coperture – Abbaini	pag.	15
Art. 52	Ampiezza delle finestre	pag.	15
Art. 53	Superficie e cubatura dei locali	pag.	15
Art. 54	Manutenzione e pulizia locali	pag.	16
Art. 55	Cucine – Camini e fumaioli	pag.	16
Art. 56	Canne fumarie	pag.	16
Art. 57	Numero delle latrine	pag.	16
Art. 58	Dimensioni	pag.	17
Art. 59	Illuminazione	pag.	17
Art. 60	Impianti domestici di depurazione dei liquidi	pag.	17
Art. 61	Requisiti delle fosse settiche e dei pozzi neri	pag.	17
Art. 62	Spurgo dei pozzi neri e delle chiaviche	pag.	18
Art. 63	Ingiunzioni	pag.	18
Art. 64	Rilievi sulle abitazioni	pag.	18
Art. 65	Decreti di inabilità	pag.	19

Capo VII – **Acque potabili**

Art. 66	Vigilanza sulle acque	pag. 19
Art. 67	Conduttura pubblica	pag. 19
Art. 68	Pozzi d'acqua	pag. 19
Art. 69	Chiusura dei pozzi	pag. 20
Art. 70	Cisterne	pag. 20
Art. 71	Fontanelle	pag. 20
Art. 72	Certificati di potabilità dell'acqua	pag. 21

Capo VIII – Case coloniche e loro annessi

Art. 73	Norme comuni per le abitazioni	pag. 21
Art. 74	Ambienti	pag. 21
Art. 75	Latrine	pag. 21
Art. 76	Acqua potabile	pag. 22
Art. 77	Acquai	pag. 22
Art. 78	Scolo delle acque	pag. 22
Art. 79	Stalle	pag. 22
Art. 80	Concimaie	pag. 23
Art. 81	Distanza delle concimaie, pozzi neri ecc.	pag. 23
Art. 82	Divieto	pag. 23
Art. 83	Porcili	pag. 23
Art. 84	Pollaio da tipo domestico	pag. 24
Art. 85	Allevamento di polli, conigli, visoni ed altri animali, a tipo industriale	pag. 24
Art. 86	Abbeveratoi	pag. 25
Art. 87	Vasche per il bucato e lavatura	pag. 25
Art. 88	Manutenzione delle case coloniche	pag. 25
Art. 89	Ispezioni	pag. 26

Capo IX – Stabilimenti industriali

Art. 90	Fabbriche e stabilimenti	pag. 26
Art. 91	Inconvenienti igienici	pag. 26
Art. 92	Essiccazione bozzoli	pag. 27
Art. 93	Fabbriche di concimi chimici, depositi di cenci, di crisalidi, sanse, di residuo industriale, di ossa, pelli, stracci, ecc.	pag. 27
Art. 94	Attività pericolose od insalubri	pag. 27

TITOLO III – IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

Gli articoli dal n° 95 al n° 142, con esclusione dell'art. 140, sono stati abrogati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 154 dell'11.12.2000.

Capo IX – Carta tappezzerie-poppatoi-detersivi

Art.140	Tappezzerie	pag. 27
---------	-------------	---------

TITOLO IV – MALATTIE INFETTIVE

Capo I – Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo

Art.143	Obblighi dei medici per le malattie infettive	pag. 28
Art.144	Accertamenti batteriologici	pag. 28

Art.145	Denuncia di malattie infettive	pag. 28
Art.146	Modalità di esecuzione delle denunce	pag. 28
Art.147	Malattie soggette a denuncia	pag. 29
Art.148	Casi in cui si deve procedere alla denuncia di malattia infettiva e diffusiva	pag. 29
Art.149	Malattie infettive nelle scuole	pag. 29
Art.150	Provvedimenti contro le malattie infettive	pag. 29
Art.151	Trasporto degli infermi di malattie infettive	pag. 30
Art.152	Padiglioni di pubblici spettacoli	pag. 30
Art.153	Sputacchiere	pag. 30
Art.154	Profilassi negli esercizi di barbieri e parrucchieri	pag. 30

Capo II – Misure speciali nei casi di malattie esotiche

Art.155	Norme generali	pag. 31
Art.156	Persone provenienti da luoghi infetti	pag. 31
Art.157	Oggetti provenienti da luoghi infetti	pag. 31
Art.158	Divieto di fiere e pubbliche riunioni	pag. 32

Capo III – Malattie celtiche e sifilitiche da baliatico mercenario

Art.159	Malattie celtiche	pag. 32
Art.160	Baliatico	pag. 32
Art.161	Sifilide da baliatico	pag. 32

Capo IV – Misure contro la diffusione della TBC

Art.162		pag. 33
Art.163	Morte o cambiamento di alloggio di tubercolitico	pag. 33

Capo V – Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, convitti, ecc.

Art.164	Vigilanza nelle scuole	pag. 33
Art.165	Allontanamento dalla scuola di insegnanti e di inservienti	pag. 33
Art.166	Allontanamento dalla scuola dei conviventi	pag. 34
Art.167	Periodo contumaciale per esigenze profilattiche	pag. 35
Art.168	Riammissione alla scuola	pag. 35
Art.169	Misure per impedire la diffusione delle malattie parassitarie	pag. 36
Art.170	Pulizia dei locali	pag. 36
Art.171	Disinfezione delle scuole	pag. 36

Capo VI – Vaccinazioni e febbre puerperale

Art.172	Vaccinazione antivaiolosa	pag. 36
Art.173	Vaccinazione antitifica	pag. 37
Art.174	Vaccinazione antidifteritica	pag. 37
Art.175	Vaccinazione antipoliomelitica	pag. 37
Art.176	Registri, schedari e certificati di vaccinazione	pag. 37
Art.177	Febbre puerperale	pag. 38

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Art.178	Applicazioni del regolamento	pag. 38
Art.179	Applicazioni di altre leggi	pag. 38

Art.180 Penalità	pag. 38
Art.181 Provvedimenti d'urgenza	pag. 39
Art.182 Concessioni e proroghe	pag. 39